

**Polizza di assicurazione R.C. Professionale
per Amministratori Condominiali ed Immobiliari associati A.N.A.C.I.****Polizza n. 548423390** Codice Ramo **050/02** Codice Prodotto **35601** Codice Rischio **053080**Effetto ore 24 del **31.03.2004** Scadenza ore 24 del **31.03.2006** Scadenza 1ª rata ore 24 del **30.06.2004**Durata del contratto: anni **1** giorni == mesi == Frazionamento **TRIMESTRALE**Agenzia di **GENOVA** Codice Agenzia **375** Polizza soggetta a regolazione premio : **SI** **NO**Contraente **A.N.A.C.I.** Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Codice Fiscale **04846741009**Indirizzo **Via Cola di Rienzo, 111** Località **ROMA** Provincia **RM** CAP **00100****Elementi rischio fluttuante** : N. minimo Associati = **5000** il premio annuo imponibile non potrà essere inferiore a **€106.398,21****Massimale assicurato per ciascun iscritto A.N.A.C.I. :****€774.685,35 = per ogni sinistro e per anno assicurativo**

Premio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Alla firma	20.461,20	6.138,35	26.599,55	5.679,01	€32.278,56
Rate successive	20.461,20	6.138,35	26.599,55	5.679,01	€32.278,56

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.**IL CONTRAENTE**Agli effetti dell'art.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme" :
Art. 5 Recesso in caso di sinistro - Art. 6 Proroga dell'assicurazione - Art. 8 Foro competente - Art. 11 Validità temporale delle garanzie - Art. 13
Esclusioni - Art. 17 Clausola arbitrare - Art. 24 Denuncia dei sinistri.**IL CONTRAENTE****Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione la "Nota Informativa" redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 n. 175 del 17.3.95.****IL CONTRAENTE**

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art.10 L.n.675/96 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art.13 della legge stessa, in relazione ai propri dati personali e "sensibili" esprime il consenso:

al trattamento, alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 (lett.a) dell'informativa, al trasferimento verso i paesi indicati al punto 8 dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa

IL CONTRAENTE

Al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 (lett.b) dell'informativa, in relazione alla finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa

IL CONTRAENTEEmessa in Genova il **31.03.2004** in tre esemplari ad un solo effetto L'importo di **€32.277,57** dovuto alla firma della presente

polizza è stato pagato a mani del sottoscritto oggi e registrato a Foglio Cassa n. del

L'AgenteLa presente polizza è composta da n. **11** pagine compresa la presente.

Nota informativa per i Contratti di Assicurazione Danni “Rami Elementari”

Informazioni relative alla Società:

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano.

Informazioni generali sul contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto

Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito allo stesso potranno essere rivolti all'ISVAP - Divisione RCA - Reclami e tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c.

Nell'Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Informativa ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 675/96

Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 31.12.1996, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (di seguito denominato Legge), vi informiamo di quanto segue:

1. FONTE E NATURA dei dati personali

I suoi dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, come ad esempio in occasione di stipula di contratto a favore di un terzo.

I dati personali raccolti dalla Società possono includere anche quei dati che la Legge definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. finalità del trattamento dei dati

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es. antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazioni Civili, ecc.);

B) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e/o servizi della Società.

3. modalità del trattamento dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati è effettuato a mezzo delle operazioni indicate all'Art. 1 comma 2, lettera b), della Legge (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione/ diffusione, cancellazione e distruzione). Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti informatici e/o telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessaria ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati personali è:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria, in relazione alla finalità di cui al precedente punto 2, lettera A).
- strettamente necessario per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o per la gestione e liquidazione dei sinistri, in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera B).
- facoltativo, in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

5. Rifiuto di conferimento dei dati

Il Suo rifiuto di conferire i dati personali:

nei casi di cui al precedente punto 4, lettere a) e b), comporterebbe l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione e/o di gestire e liquidare i relativi sinistri;
nel caso di cui al precedente punto 4, lettera c), non produrrebbe alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma potrebbe precludere la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e/o servizi della Società.

6. Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente punto 2, lettera A) e B), ai seguenti soggetti:

- ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori.
- agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio:
- banche e SIM);
- legali, periti e consulenti;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
- società di servizi informatici o di archiviazione;
- società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
In ogni caso i Suoi dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 2, lettere A) e B).

7. Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

8. Trasferimento dei dati all'estero

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. Il trasferimento all'estero può riguardare anche dati "sensibili", in relazione al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, lettera B). In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

9. Diritti dell'interessato

L'Art. 13 della Legge conferisce ad ogni interessato taluni specifici diritti (che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, ed inoltre, in caso di morte dello stesso, da chiunque vi abbia interesse).

In tal senso, in quanto "Interessato", Lei ha diritto:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

10. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la persona designata ai sensi della Legge e il cui nominativo è disponibile presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.

Definizioni

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato :

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Società" : l'impresa assicuratrice CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio.

Art. 2 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Associato A.N.A.C.I. assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza, al momento dello stesso, di altre assicurazioni per lo stesso rischio, stipulate a titolo individuale, o collettivamente dalla sede provinciale A.N.A.C.I. di appartenenza.

L'Assicurato inoltre deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.)

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione del singolo Associato con preavviso di 90 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata di un anno.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

Art. 8 - Foro competente

Il foro competente deve intendersi quello di Roma

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. degli Amministratori di Stabili

Art. 10 - Descrizione del rischio

La Società assicura il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche a causa di colpa grave, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di amministratori di condomini e di immobili – compresa anche tramite studio associato – svolta nei modi e nei termini previsti dal codice civile e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali purché l'Assicurato al momento del fatto sia iscritto all' A.N.A.C.I. Associazione Nazionale Amministratori Condomini e Immobili.

Sono comprese in garanzia le attività di seguito riportate a puro titolo esemplificativo e non riduttivo:

- stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
- appalti di lavori o fornitura concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché quale committente dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;
- danni causati a terzi in espletamento di incarichi di natura giudiziale;
- danni causati da dipendenti, collaboratori in genere, coadiutori, consulenti, corrispondenti, domiciliatari, sostituti di concetto;
- l'espletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comunque;
- i danni conseguenti, a perdita, distruzione o deterioramento di atti o di titoli, non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- attività di servizi di informatica;
- attività di elaborazione, acquisizione dati, codifica, registrazioni, microfilmatura, lettura ottica;
- attività di gestione procedura sostituti di imposta;

Attività relativa ad adempimenti previsti per amministratori:

- | | | |
|---------------|-----------------------|--|
| - dal D. Lgs. | n. 626 del 19/09/94 | - normativa sicurezza lavori; |
| - dal D. Lgs. | n. 494 del 14/08/96 | - normativa sicurezza cantieri; |
| - dal D. Lgs. | n. 449 del 27/12/97 | - finanziaria 1998 agevolazioni fiscali; |
| - dalla Legge | n. 46/90 del 05/03/90 | - sicurezza impianti |
| - dalla Legge | n. 675 del 31/12/96 | - divulgazione informazioni. |

Nonché per ogni altro adempimento a carico dell'amministratore dovuto all'entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni emesse durante la durata della presente polizza.

Art.11 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto della presente polizza.

Sono inoltre valide le richieste di risarcimento per denunce di sinistro pervenute alla società entro due anni dalla cessazione del presente contratto (periodo di osservazione), purché siano riferite ad azione che abbia avuto origine durante la validità del contratto stesso.

In ogni caso la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

a) all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;

A tal fine l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti suscettibili di originare richieste di risarcimento nei loro confronti al momento della stipulazione del contratto.

Art. 12- Scoperto e franchigia

Fermo che la Società non risponde oltre i massimali indicati in polizza che rappresentano il limite di risarcimento per ogni sinistro e per ogni Associato ANACI la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro di € 750,00.= .

Il massimale si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo.

Art. 13 - Esclusioni

La garanzia non vale :

- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazioni di assicurazioni private;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento di assicurazioni private;
- per danni da sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (Bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc.);

Art. 14 - R.C. del Committente Ex. Art. 2049 Cod. Civ.

La Società si obbliga a tenere a tenere indenne l'Associato assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. nella sua qualità di Committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di €

258,23 per ogni sinistro e vale entro i limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 15 - Conduzione dello studio professionale, uffici centrali e periferici, unità di vendita mobili e precarie.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione e/o proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti di concetto o dai dipendenti in genere, compresi errori di elaborazione dati mediante l'utilizzo di hardware e software usati esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività :acquisizione di dati, registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da centri di raccolta su idonei supporti (nastri, dischi, ecc) propri e/o di terzi e secondo le modalità ed i tracciati concordati con i clienti, e le eventuali necessarie operazioni di codifica e controlli con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi compresa la microfilmatura e la lettura ottica.

Questa specifica garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un importo pari al massimale indicato, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose di proprietà, senza l'applicazione dello scoperto previsto dalle presenti condizioni particolari, compresi il rischio di organizzazioni di assemblee e/o locali esterni.

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di un quarto del massimale convenuto (art.1917 Cod. Civ.), comunque con il massimo di € 25.822,85, l'onere relativo ad ogni spesa giudiziale - in ogni stato e grado avanti a qualsiasi sede od autorità - nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'Assicurato da pretese di terzi in conseguenza ad un fatto involontario inerente all'attività professionale dichiarata, dal quale traggono origine richieste di danno che diano luogo a vertenze da fatti coperti dalla garanzia della presente polizza.

Anche in caso di tacitazione delle parti lese, la Società assiste l'Assicurato fino ad esaurimento del giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa; nel caso in cui in sede penale la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale è fornita ad esaurimento del primo grado di giudizio.

L'Associato assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a conoscere la controversia; l'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

Qualora la Società non ritenesse di accogliere l'istanza dell'Assicurato, sarà facoltà dello stesso affiancare un proprio legale a quello scelto dalla Società, senza che questo ne derivi pregiudizio di ogni sorta.

Le stesse disposizioni si applicano anche per la scelta del consulente, del perito o del tecnico.

Art. 17 - Clausola arbitrale

In caso di divergenze tra le parti sulla natura dell'errore professionale e sull'ammissibilità del danno, le parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere, se siano dovuti risarcimenti a termini della presente polizza ad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dall'Assicurato e da un terzo nominato di comune accordo.

In caso di divergenza, la scelta del terzo arbitro verrà demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri dell' A. N. A. C. I..

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese di competenza del terzo arbitro.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie tra le parti anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 18 - R. C. verso dipendenti Inail e non Inail - Clausola danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli art. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 65 n°1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati (art. 5 del D.Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000) preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella Disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 de del D.L. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

La Società riconosce ai dipendenti dell'Associato assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail la qualifica di Terzi, ammettendoli ai benefici della garanzia qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità civile dell'Assicurato e sempre che la causa dell'infortunio non sia riconducibile alla parte lesa.

Art. 19 - Premio annuo minimo e regolazione Associati (Assicurati)

La presente copertura assicurativa opera per tutti gli Associati risultanti dall'elenco associati che la Contraente presenta all'atto del pagamento della prima rata di premio e che forma parte integrante della polizza stessa.

A fronte di quanto sopra viene convenuto il premio minimo annuo dovuto, in base alla presente polizza, di € 129.114,22 imposte comprese, che verrà conguagliato entro 60 giorni dal termine del periodo assicurativo in base al numero degli Associati che, a quella data, risulteranno iscritti nei registri della Contraente, tenendo presente che è stato fissato un premio di € 25,82 imposte comprese pro capite.

I nuovi Associati saranno automaticamente coperti dall'assicurazione dalla data della loro iscrizione sino alla scadenza del periodo di copertura assicurativa senza che sia necessaria alcuna comunicazione da parte della Contraente.

Si intendono Associati anche gli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3.1 dello Statuto A.N.A.C.I..

Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri dell'amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga a esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Art. 20 Coesistenza di altre assicurazioni

Qualora i rischi assicurati con la presente polizza risultassero già coperti da garanzia assicurativa stipulata dalla contraente o da singoli associati ANACI, in caso di sinistro, la presente assicurazione, nei limiti dei massimali previsti si intenderà operante sempre a primo rischio.

Art. 21 - Massimale

Il massimale indicato in polizza di € 774.685,35 deve intendersi prestato per ogni iscritto all'associazione Contraente.

Art. 22- Iscrizione all'Albo

Rimane convenuto tra le parti che, qualora venisse istituito un Albo professionale legalmente riconosciuto, la copertura di cui al presente contratto si intenderà tacitamente non rinnovabile alla scadenza se l'Assicurato, entro tale data, non presenti idonea certificazione di iscrizione all'albo stesso.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere nel territorio della Comunità Economica Europea.

Art. 24- Attività associativa

La presente copertura deve intendersi operante ai sensi di legge anche per la attività svolte dall'Assicurato quale dirigente dell'Associazione A.N.A.C.I che rappresenta amministratori di condominio e immobili:

- nella sua organizzazione globale strutturata in sede Nazionale, Regionale e Provinciale;
- per la proprietà di attrezzature ed impianti al servizio dell'associazione nonché insegne, striscioni, e materiali pubblicitari;
- per l'attività di centro studi e per l'organizzazione di corsi di formazione, convegni e congressi;
- per la partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento degli stands.

Art. 25 – Denuncia, gestione dei sinistri e obblighi relativi

Ogni denuncia di sinistro, corredata di ogni documento esplicativo dell'accaduto, dovrà essere trasmessa contemporaneamente alla Società assicuratrice e alla Sede Nazionale A.N.A.C.I.. La Società assicuratrice si impegna ad inviare alla suddetta Sede A.N.A.C.I., o ad organo da essa designato, comunicazione del numero assegnato al sinistro nonché, durante la gestione della pratica, copia di ogni comunicazione, incarico o altro documento relativo al sinistro per tutto il tempo della gestione dello stesso.

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE